

RG N. 14193/16
 Sent. N. 1582/17
 Cron. N. _____

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO

Il giudice di Pace della Seconda Sezione Civile, dr. Carolina Arena,
 definitivamente decidendo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 14193 del Ruolo Generale degli affari contenziosi
 civile dell'anno 2016, vertente

TRA

_____ nata a _____ il _____ ed
 elettivamente domiciliata a Palermo in via Libertà n. 39, presso lo studio
 dell'Avv. Claudio Purpura, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato
 allegato al Modulo A;

attrice

E

_____ con sede in _____, in persona del legale
 rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle
 liti versata in atti, dagli Avv.ti _____ del Foro di _____
 _____ del Foro di _____ e _____ del Foro di _____ ed
 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in _____ via

convenuta

OGGETTO: richiesta risarcimento danni da negato imbarco aereo introdotto ai
 sensi del Regolamento CE n. 861

CONCLUSIONI DELLE PARTI

- **Per l'attrice:** ritenere e dichiarare la società _____ in persona del
 legale rappresentante *pro tempore*, responsabile della cancellazione del volo
 _____ Palermo - Roma del 18 luglio 2016; per l'effetto, condannare la
 società convenuta all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice
 che si quantificano in euro _____ quale compensazione pecuniaria ex art. 7
 del Reg. CE n. 261/2004 e in euro _____ pari alla differenza tra il costo del
 nuovo biglietto e il costo del biglietto rimborsato da controparte. In ogni caso,

con la condanna agli interessi legali dal fatto al saldo e alla rivalutazione monetaria, come per legge. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.

- Per la società convenuta: senza riconoscimento alcuno della fondatezza della pretesa attorea si insiste nella "proposta transattivi ex art. 91 c.p.c. mediante corresponsione di [redacted] per la Signora [redacted] e [redacted] a titolo di rimborso per le spese legali in ottemperanza ai parametri del DM 55/2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come novellato dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009 n. 69, conseguentemente viene omesso lo svolgimento del processo.

Ciò posto, preliminarmente si rileva che la presente controversia è stata incoata ai sensi del Regolamento CE N. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio previsto per le controversie di modesta entità e caratterizzato dalla semplificazione e celerità per il recupero di crediti che si fanno valere nei confronti di soggetti appartenenti a Stati transfrontalieri, non superiori ad euro 2.000,00.

In applicazione della predetta normativa, inoltre, la presente sentenza deve essere riconosciuta con efficacia esecutiva nello Stato membro di appartenenza della Società convenuta.

Passando ad esaminare il merito della controversia si osserva che la domanda avanzata da [redacted] appare fondata, conseguentemente deve essere accolta.

Ed invero, nel costituirsi in giudizio [redacted] non ha minimamente contestato il rapporto contrattuale dal quale l'attrice fa valere le proprie ragioni né, tanto meno, ha negato la circostanza dedotta da controparte e relativa alla cancellazione del volo [redacted] tratta Palermo – Roma del 18 luglio 2016.

Ed invero, alla prima udienza di comparizione delle parti del 2 marzo 2017 la Società convenuta si è limitata a contestare genericamente la pretesa avversaria, offrendo al contempo la somma di euro [redacted] quale compensazione pecuniaria ed euro [redacted] per spese legali.

In merito si osserva che la contestazione generica in applicazione del disposto di cui all'art. 115, primo comma, c.p.c., non ha alcuna valenza, equivalendo la

non contestazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda ad omessa contestazione, conseguentemente i fatti posti a base della domanda attorea devono ritenersi come provati.

Parte attrice, inoltre, ha dato prova, mediante la produzione di idonea documentazione, dell'avvenuta cancellazione del volo per cui è causa.

A tale proposito assume rilievo la conferma di detta cancellazione redatta dalla stessa [redacted] che si trova allegata al fascicolo di parte attrice.

L'attrice ha, altresì, provato l'acquisto di un nuovo biglietto onde raggiungere la meta di destinazione, tramite il vettore [redacted] per l'importo di euro [redacted] come si evince dalla fattura versata in atti.

[redacted] ha, inoltre, provato di avere richiesto il risarcimento per la cancellazione del volo *de quo* con diffida inviata tramite pec in data 5 ottobre 2016.

Alla luce di quanto precede si può ritenere che le allegazioni tutte contenute nell'atto introduttivo del giudizio hanno trovato piena conferma, non avendo la convenuta Società fornito alcuna valida giustificazione per il denegato imbarco, non avendo la stessa giustificato l'omessa protezione con altro volo, né l'omessa assistenza, come dovuta, in applicazione del Regolamento CE n. 261/2004, conseguentemente è di tutta evidenza la legittimità della domanda avanzata da parte attrice e per l'effetto.

Ne consegue che va riconosciuto a [redacted] il diritto ad ottenere la compensazione pecuniaria di cui combinato disposto degli artt. 4 e 7 4 del Regolamento CE n. 261/2004 pari a euro [redacted] importo previsto per le tratte inferiori a 1.500 Km.

Si rileva, inoltre, che in istruttoria è emerso che la convenuta (come riconosciuto dalla stessa attrice nelle note conclusive) ha rimborsato la somma di euro [redacted] pari al costo del biglietto relativo al volo cancellato, pertanto va riconosciuto a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale sofferto, l'importo di euro [redacted] pari alla differenza tra il costo relativo all'acquisto del succitato biglietto [redacted] e l'importo rimborsato per il volo [redacted] non utilizzato perché cancellato, pari ad euro [redacted] e ciò in applicazione dell'art. 8 del richiamato Regolamento CE n. 261/2004.

Conclusivamente, accertato l'inadempimento della Società convenuta, all'esito del presente giudizio [redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, è tenuta a corrispondere [redacted] la complessiva somma di euro [redacted] di cui euro [redacted] quale compensazione ex art. 7 Reg. CE 261/2004 ed euro [redacted] quale differenza tra il costo del biglietto [redacted] e il costo del biglietto rimborsato relativo al volo annullato, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dell'inadempimento all'effettivo soddisfo, come per legge.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico della Società convenuta.

La presente sentenza, giusta la previsione di cui all'art. 282 c.p.c., è provvisoriamente esecutiva tra le parti anche nello Stato di appartenenza della Società convenuta.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, così provvede:

- **accerta e dichiara** l'inadempimento contrattuale di [redacted] conseguentemente,
- **condanna** [redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere a [redacted] la complessiva somma di euro [redacted] oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dell'inadempimento all'effettivo soddisfo;
- **condanna** [redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in complessivi euro [redacted] di cui euro [redacted] per compensi e euro [redacted] per spese esenti, oltre rimborso forfetario ex art. 2, secondo comma, D.M. n. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282 c.p.c. anche nello stato di appartenenza della Società convenuta.

Così deciso in Palermo il 12 maggio 2017

Il Giudice di Pace
dr. Carolina Arena



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
18/05/17
IL CANCELLIERE
Antonella Tiso